



CITTÀ DI SOMMA VESUVIANA
(Provincia di Napoli)



ORDINANZA

N.37 DEL 06/03/2025

OGGETTO: Modifica temporanea della disciplina della sosta in occasione dell'incontro calcistico dell'8 marzo 2025

Data Pubblicazione 07/03/2025
L'incaricato all'Albo Pretorio

IL RESPONSABILE DELLA P. O. N. 06
AREA CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE

Dato atto della insussistenza di situazioni di conflitto di interessi del sottoscritto, di cui al DPR n. 62/2013 e del vigente codice dei comportamenti dei dipendenti pubblici del Comune di Somma Vesuviana, relativamente al procedimento in oggetto;

PREMESSO CHE sabato 8 marzo 2025 alle ore 15:30 si svolgerà la competizione calcistica tra la Viribus Unitis 1917 e Pianura 1977;

CONSIDERATO CHE è prevista un'alta affluenza di tifosi con conseguente congestione veicolare nell'area dello stadio;

SENTITO per le vie brevi il Comandante della Locale stazione dei CC.

RITENUTO OPPORTUNO modificare temporaneamente l'attuale disciplina della sosta nell'area interessata;

VISTO l'articolo 7 del Codice della Strada, approvato con D. Lgs. 285/92 e successive modifiche ed integrazioni, da leggersi in combinato disposto con le norme contenute nel D.P.R. 495/92 "Regolamento per l'esecuzione e l'attuazione del Codice della Strada";

VISTI gli articoli 107 e seguenti del D. Lgs. 267/2000;

RICHIAMATO il decreto sindacale n. 2/2025 di individuazione e nomina del Responsabile della P.O. 6 – Comando di Polizia Municipale;

ORDINA

**PER IL GIORNO 8 MARZO 2025 DALLE ORE 14:00 FINO ALLA FINE DELLA
MANIFESTAZIONE SPORTIVA:**

- **DIVIETO DI SOSTA AMBO I LATI IN VIALE DELLE INDUSTRIE, IN VIA DOMENICO TUFANO (CAMPO SPORTIVO) e in VIA SANTA MARIA DEL POZZO (dall'intersezione con Via D. Tufano a Via Santa Maria del Pozzo civico 220)**

A norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 241 del 07/08/1990 si avverte che, avverso alla presente Ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per illegittimità, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania o in alternativa al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

In relazione all'art. 37, comma 3, del D. Lgs. N. 285/1992, nel termine di 60 giorni, può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del Regolamento emanato con D.P.R. n. 495/1992.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e di far osservare la presente Ordinanza che sarà inserita nella raccolta delle Ordinanze in materia di circolazione stradale.

I trasgressori saranno puniti con l'irrogazione delle sanzioni amministrative previste dal Codice della Strada.

Si trasmette all'ufficio competente per la successiva pubblicazione e fascicolazione nel registro delle ordinanze, tutto quanto in ossequio alla normativa vigente.

Copia della presente verrà trasmessa ai soggetti indicati dal vigente art. 12 del D. Lgs. 285/1992 per l'osservanza della presente ordinanza, facendo obbligo a chiunque di osservarla e farla osservare.

L'istruttore

Ass. Maria Rosaria Gambardella

Il Comandante della P.M

Ten. Col. Ciro Bruno